

Tribunale di Mantova

Sezione Prima

Il Giudice Designato,

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 24-9-2013 così provvede:

letto il ricorso n. 1497/13 promosso, ex art. 1172 c.c., da C. s.a.s. di M. M. T. con cui la stessa ha chiesto, ex art. 1172 c.c., che venga ordinato a M. C., M. T. (quest'ultima anche tramite il curatore dell'eredità beneficiata G. D.) la immediata esecuzione dei lavori di ripristino del tetto dell'immobile di proprietà di costoro e ciò al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana che, per vetustà e mancanza di manutenzione, si starebbero producendo all'esterno e all'interno del proprio immobile sito in V., via omissis piano secondo, catastalmente identificato al foglio omissis e costruito in aderenza a quello dei resistenti;

osservato che C. M., contitolare *iure successionis* del diritto di proprietà sull'immobile sito in V., via Cavallotti n. 38, ha chiesto il rigetto del ricorso assumendo che difetterebbero i presupposti per l'emanazione della invocata misura, mancando, in particolare, i requisiti della gravità del danno e della prossimità ed inoltre che i lamentati inconvenienti sarebbero naturale conseguenza delle intense precipitazioni nevose e piovose che hanno caratterizzato l'inverno passato;

rilevato che M. M. T. è comparsa dichiarando e ribadendo di non essersi personalmente mai opposta alla esecuzione dei lavori di sistemazione del tetto;

osservato che l'avv. L. L., in qualità di curatore dell'eredità beneficiata-rilasciata ex art. 508 c.c. di G. D., ha preliminarmente dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza del ricorso per le ragioni evidenziate dalla difesa di C. M.;

rilevato che dell'immobile oggetto di domanda, già di proprietà della defunta G. D., sono divenuti comproprietari M. C. e M. M. T. la quale ultima ha rilasciato l'eredità ai creditori ex art. 508 c.c.;

ritenuto che dal tenore dell'atto introduttivo e dalla notifica del ricorso direttamente al curatore dell'eredità rilasciata si desume che la società istante ha inteso agire anche nei confronti di quest'ultimo;

considerato che il curatore dell'eredità rilasciata deve ritenersi legittimato passivamente rispetto alla azione proposta atteso che i poteri di amministrazione e di disposizione riconosciuti all'erede beneficiario, quale titolare dell'ufficio di liquidazione, rispetto all'eredità in generale, spettano anche al curatore della eredità rilasciata a norma dell'art. 507 c.c., in quanto allo stesso va riconosciuta la qualità di sostituto dell'erede nonché di titolare dell'ufficio di liquidazione (cfr. Cass. ord. 14-6-2013 n. 15038; Cass. 9-1-1999 n. 123; Cass. 12-11-1979 n. 5832; Cass. 15-10-1968 n. 3294);

considerato, pertanto, che il curatore deve ritenersi investito di tutti i poteri di gestione del cespite ereditario, dovendosi ritenere legittimato passivo rispetto all'azione cautelare colui che è tenuto ad espletare l'attività necessaria per evitare l'insorgenza della situazione di pericolo, pur non comportando ciò il venir meno della responsabilità dell'erede che ha rilasciato il bene ereditario in favore dei creditori, non attuandosi in conseguenza del rilascio un trasferimento della proprietà del patrimonio ereditario in capo ai creditori ovvero al curatore (cfr. Cass. 9-1-1999 n. 123);

ritenuto che la fondatezza della pretesa della ricorrente trova conforto nella documentazione fotografica, nelle dichiarazioni rese dal conduttore dell'immobile della società ricorrente C. M. e nella relazione redatta dal c.t.u. geom. B. M., elementi tutti dai quali si desume che l'immobile di proprietà della società istante sta subendo da tempo significative infiltrazioni d'acqua piovana sia per il parziale distacco del canale di gronda sia per le precarie condizioni dei coppi di copertura del tetto (privo anche di guaina impermeabilizzante) e, quindi, per la omissione dei doverosi interventi di manutenzione da parte dei soggetti resistenti;

considerato che le infiltrazioni in questione stanno cagionando un danno da qualificarsi come grave in quanto sussiste il fondato pericolo che si verifichi il corto

circuito dell'impianto elettrico, il crollo del controsoffitto nonché la formazione di muffe tale da rendere i locali non idonei alla presenza di persone;
ritenuto che il pericolo di danno deve ritenersi prossimo stante l'avvicinarsi della stagione autunnale sicché, in mancanza di tempestivi interventi riparatori, i danni già verificatisi sono suscettibili di ulteriore aggravamento;
ritenuto pertanto che i resistenti debbano essere tutti condannati ad eseguire gli interventi come specificati in dispositivo;
ritenuto che i resistenti debbano essere condannati alla rifusione delle spese di lite;

p.t.m.

visti gli artt. 1172 c.c. e 669 octies c.p.c.;

- ordina a M. C., M. M. T. nonché all'avv. L. L. -in qualità di curatore dell'eredità rilasciata di G. D.- di provvedere, entro giorni 60 dalla notifica del presente provvedimento, ad effettuare sull'immobile sito in V., omissis le opere necessarie ad ovviare alle infiltrazioni d'acqua che si producono sull'immobile della società istante, secondo le indicazioni contenute alle pagine 4, 5 e 6 della relazione redatta da c.t.u. geom. B. M. depositata il 17-9-2013;

- assegna alle parti termine perentorio di giorni sessanta per l'inizio del giudizio di merito;

- condanna i resistenti, in solido fra loro, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre a IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese di consulenza tecnica.

Si comunichi.

Mantova, 26 settembre 2013.

Il Giudice Designato

dott. Mauro Bernardi